

STATUTO

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

- (a) “Azioni” indica le azioni della Società di categoria A, B e C e ognuna di esse è una “Azione”;
 - (b) “CF” significa Camfin S.p.A., con sede legale a Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 00795290154;
 - (c) “Cash In” si intende l'importo complessivo di qualsiasi distribuzione riconosciuta e effettivamente incassata da ciascun Socio B e/o ciascun Socio C a fronte della distribuzione di utili o riserve, o di altre operazioni aventi il medesimo effetto, quali a titolo di esempio rimborsi di capitale o acquisti di azioni proprie, al netto delle imposte e di qualunque altro onere o costo applicabile, e maggiorato degli importi che dovessero essere stati rimborsati a ciascun Socio B e/o ciascun Socio C, a titolo sia di capitale che di eventuali interessi, a fronte dei finanziamenti che dovessero essere stati erogati da ciascuno di essi (fatta eccezione per i finanziamenti erogati non sotto forma di finanziamenti soci);
 - (d) “Cash Disbursement” si intende, con riferimento a ciascun Socio B e/o ciascun Socio C, l'importo dell'Investimento Iniziale maggiorato: (i) di un importo di Euro 2.000.000,00 a fronte dei costi sostenuti da ciascun Socio B e/o ciascun Socio C in relazione all'operazione, (ii) di ogni versamento/i effettuato/i da ciascun Socio B e/o ciascun Socio C alla Società (e/o suoi aventi causa) a fronte della sottoscrizione di successivi aumenti di capitale a pagamento e/o di operazioni di emissione di nuove Azioni; (iii) di ogni versamento (anche a fondo perduto o per copertura perdite o, comunque, “al capitale”) o di ogni altro finanziamento effettuato, in qualunque forma, dal Socio B e/o ciascun Socio C (fatta eccezione per i finanziamenti erogati non sotto forma di finanziamenti soci) o da uno di essi (inclusi eventuali erogazioni e/o versamenti relativi a finanziamenti fruttiferi o infruttiferi e, quindi, anche, le sottoscrizioni di prestiti obbligazionari o di strumenti finanziari partecipativi della Società); (iv) di costi, spese ed oneri effettivamente sostenuti da ciascun Socio B e/o ciascun Socio C, con specifico riferimento alla dismissione delle Azioni (inclusi, in via meramente esemplificativa, i costi, anche di assistenza professionale);
 - (e) “Controllo”, “Controllare” e simili espressioni indicano i rapporti contemplati dal primo comma, numero 1), dell'articolo 2359 del codice civile;
 - (f) “Camfin Partecipazioni” significa Cam Partecipazioni S.p.A. con sede legale a Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 1757967;
 - (g) “Data di Efficacia della Scissione”: indica la data alla quale la Scissione (come infra definita) avrà efficacia;
 - (h) “Data Rilevante” indica la prima, in ordine cronologico, tra le seguenti date:
 - (i) il 4 giugno 2016 data che, qualora Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. (“MTP”), Marco Tronchetti Provera Partecipazioni S.p.A. (“MTPP”), Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. (“GP”) e Nuova GP abbiano inviato la Proposta di Rinnovo del Patto Parasociale stipulato in data 4 giugno 2013 tra MTP, MTPP, GP, Nuova GP, Lauro Cinquantaquattro s.r.l., Intesa SanPaolo S.p.A. (“ISP”) e Unicredit S.p.A. (“UC”), ai sensi e nel rispetto di quanto ivi previsto, a tutti gli altri paciscenti (e, per conoscenza al presidente del consiglio di amministrazione), si intenderà automaticamente prorogata al 4 giugno 2017;
 - (ii) il 3° (terzo) Giorno Lavorativo successivo all'accertamento della ricorrenza di un Evento Rilevante o di un Mutamento del Controllo, fermo restando che tale accertamento si considererà avvenuto qualora il presidente del consiglio di amministrazione, se in carica, o, in sua assenza, il vicepresidente in carica abbia riconosciuto (dandone comunicazione agli altri componenti del consiglio di amministrazione e ai Soci) la ricorrenza di un Evento Rilevante o un Mutamento del Controllo:
- La ricorrenza della Data Rilevante sarà fatta constare nel libro dei soci, nel presente statuto e presso il registro delle imprese in pari data a cura dal presidente del consiglio di amministrazione, ad ogni effetto di legge e con le conseguenze stabilite nel presente statuto e senza assunzione da parte dello stesso di alcuna responsabilità nel caso indicato alla precedente lett.(ii).
- (i) “Dividendi” si intendono gli utili, i dividendi, le riserve da utili e le riserve distribuibili in genere – ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i proventi rivenienti dalla vendita (o altre forme di Trasferimento) di partecipazioni, nonché ogni ulteriore provento derivante dall'attività della Società;
 - (j) “Evento di Discontinuità” indica qualsiasi evento e/o causa naturale che determini una invalidità permanente ovvero la morte del Signor Marco Tronchetti Provera;
 - (k) “Evento Rilevante” indica qualsiasi evento, circostanza o atto o serie di atti e/o contratti non imputabili a Lauro Cinquantaquattro s.r.l. (o suoi aventi causa) (incluso l'eventuale inadempimento di MTP, MTPP, GP e/o Nuova GP) per effetto del quale il Patto Parasociale stipulato in data 4 giugno 2013 tra MTP, MTPP, GP, Nuova GP, Lauro Cinquantaquattro s.r.l., IntesaSanPaolo s.p.a. ed Unicredit S.p.A., sia venuto meno, sia stato risolto o abbia comunque perduto di efficacia anche in via anticipata rispetto alla sua scadenza fissata per il 4 giugno 2016, ovvero per il suo mancato rinnovo – incluso il caso in cui si tratti di un ulteriore rinnovo dopo il primo – ad opera di MTP, MTPP, GP o Nuova GP;

- (l) **“Fusione”**: indica la fusione di CF con la Società, la cui esecuzione è subordinata al possesso da parte della Società di una partecipazione nel capitale di CF almeno pari al 95% e all'intervenuta revoca delle azioni CF dalla quotazione nel Mercato Telematico Azionario;
- (m) **“Giorno Lavorativo”** indica ciascun giorno di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono di regola aperte a Milano per l'esercizio della loro normale attività;
- (n) **“Investimento Iniziale”** indica, per ciascuno dei titolari di Azioni di categoria B e di Azioni di categoria C, l'importo corrisposto a titolo di sottoscrizione delle stesse Azioni di categoria B e di Azioni di categoria C, inclusivo di valore nominale e di sovrapprezzo, in sede di esecuzione, di tempo in tempo, dell'aumento di capitale della Società deliberato in data 4 giugno 2013 e fino al suo eventuale completo esaurimento.
- (o) **“Mutamento del Controllo”** indica qualsiasi evento, circostanza, operazione societaria, trasferimento, contratto o atto o serie di atti e/o contratti per effetto del quale il Signor Marco Tronchetti Provera cessa di detenere, direttamente o indirettamente, la piena proprietà di, e i diritti di voto relativi a, su tutta o parte delle Azioni di categoria A (essendo equiparata alla perdita del controllo, qualunque circostanza che determini il verificarsi di una fattispecie di controllo congiunto con uno o più soggetti diversi dal Signor Marco Tronchetti Provera o da società direttamente e/o indirettamente controllate dallo stesso in via solitaria e non congiuntamente con altri);
- (p) **“Partecipazione”** indica la partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente, dalla Società, in CF e le singole azioni che la compongono;
- (q) **“Partecipazione Pirelli”** indica la partecipazione al capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Pirelli, detenuta da CF direttamente e anche per il tramite di CP. La definizione si applica anche alle singole azioni che costituiscono la Partecipazione Pirelli, nonché alla Partecipazione CP e le singole azioni Pirelli che la compongono;
- (r) **“Partecipazione CP”** indica la partecipazione detenuta dalla Società in CP e le singole azioni che la compongono;
- (s) **“Partecipazione Società”** indica la partecipazione percentuale del/dei Socio/i B e/o Socio/i C al capitale sociale della Società;
- (t) **“Parti Correlate”** quando riferito alla Società o ad alcuno dei Soci, ha il significato attribuito dall'Allegato 1 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e come di tempo in tempo modificato);
- (u) **“Proposta di Rinnovo”** indica la proposta da parte, congiuntamente, di MTP, MTPP, GP e Nuova GP inviata, entro 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del Patto Parasociale stipulato in data 4 giugno 2013 tra MTP, MTPP, GP, Nuova GP, Lauro Cinquantaquattro s.r.l., ISP e UC contenente l'offerta, irrevocabile ed incondizionata, a rinnovare il predetto Patto a ciascun di Lauro Cinquantaquattro s.r.l., ISP e UC e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di amministrazione della Società;
- (v) **“Prezzo Minimo”** s'intende l'ammontare in Euro determinato in applicazione della seguente formula:

$$(Cash Disbursement \times 2) - Cash In$$

- (w) **“Scissione”**: indica la scissione totale non proporzionale della Società, con contestuale assegnazione pro-quota a società beneficiarie interamente controllate da ciascun azionista di un compendio patrimoniale che includa il pro-quota di tutti gli elementi dell'attivo (incluse le azioni CF o, qualora sia stata effettuata la Fusione, le azioni Pirelli) e di tutti gli elementi del passivo alla Data di Efficacia della Scissione, di cui all'Articolo 12.1 dello Statuto, in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale della Società;
- (x) **“Titoli”** indica le Azioni, di qualsiasi categoria, della Società nonché i diritti di opzione, i *warrant*, le obbligazioni convertibili e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in, o che dia diritto a ricevere, a qualsiasi titolo, Azioni della Società;
- (y) **“Trasferimento”, “Trasferire”** e simili espressioni indicano qualsivoglia operazione il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità di un cespite o qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo allo stesso, inclusi, in via meramente esemplificativa, (a) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario, la vendita forzata anche per escussione di pegno), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà di azioni della Società e/o della titolarità o della disponibilità del diritto di voto sulle azioni della Società, ivi inclusa la costituzione di vincoli reali; (b) l'esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità di azioni della Società;
- (z) **“Valore di Recesso”** indica il valore di liquidazione delle Azioni di categoria A, B o C, nelle ipotesi in cui per le stesse sia esercitato il diritto di recesso ai sensi di legge o di statuto che, ai sensi di quanto previsto nell'art. 2437-ter del codice civile viene stabilito in un importo pari al Valore in Trasparenza senza l'applicazione della maggiorazione del 15% ai fini del calcolo dell'EV CF).
- (aa) **“Valore in Trasparenza”** si intende il risultato della seguente formula:

$$((EV CF - PFN CF) \times Quota Camfin - PFN Società) * Partecipazione Società$$

dove:

“EV CF” indica il valore di CF che corrisponde alla somma di (a) per le partecipazioni detenute da CF in società quotate (inclusa la Partecipazione Pirelli), la media ponderata dei prezzi di chiusura ufficiali di borsa nei 3 mesi precedenti la data di calcolo, moltiplicata, per il numero di azioni detenute da CF direttamente e indirettamente in dette società quotate, maggiorato del 15% e (b) per le partecipazioni non quotate, il valore di tali partecipazioni iscritto nell'ultima relazione finanziaria trimestrale disponibile. Nel valore delle partecipazioni si terrà conto anche di eventuali altre forme di finanziamento concesse alle società partecipate (quali, a titolo esemplificativo, il prestito

soci);

“PFN CF” indica l’indebitamento finanziario nei confronti di banche produttivo di interessi residuo in linea capitale di CF, al netto delle disponibilità liquide in portafoglio, come risultanti alla data di chiusura dell’ultima relazione finanziaria trimestrale disponibile di CF antecedente la data di calcolo. A fini chiarificatori, qualora le disponibilità liquide in portafoglio siano superiori al debito finanziario residuo in linea capitale, tale differenza andrà sommata all’EV CF;

“PFN Società” indica l’indebitamento finanziario nei confronti di banche produttivo di interessi residuo in linea capitale della Società, al netto delle disponibilità liquide in portafoglio, come risultanti alla data di chiusura dell’ultima relazione finanziaria trimestrale disponibile della Società antecedente la data di calcolo. A fini chiarificatori, qualora le disponibilità liquide in portafoglio siano superiori al debito finanziario residuo in linea capitale, tale differenza andrà sommata nella formula sopra presentata;

“Quota Camfin” indica la partecipazione percentuale detenuta dalla Società in Camfin qualora la Società non procedesse alla Fusione;

“Soci” indica i titolari di Azioni della Società di categoria A, B e C e ciascuno di essi è indicato come un “Socio”; inoltre, i titolari di Azioni di categoria A sono definiti collettivamente “Soci A”, i titolari di Azioni di categoria B sono definiti collettivamente “Soci B”, i titolari di Azioni di categoria C sono definiti collettivamente “Soci C”.

CAPO II

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 2. DENOMINAZIONE

La Società è denominata **Lauro Sessantuno S.p.A.**

Articolo 3. OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto esclusivo l’acquisizione, la gestione finalizzata all’accrescimento del valore e la dismissione della Partecipazione. L’attività che precede include espressamente la gestione e la valorizzazione, in via diretta e indiretta, della Partecipazione Pirelli che costituisce il principale asset strategico e il più rilevante investimento di CF.

3.2 La Società può altresì compiere, in modo non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico), ipotecarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dagli amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.

3.3 La Società può prestare fidejussioni e garanzie anche reali in favore di imprese Controllanti, Controllate, soggette a comune Controllo aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, e quando tali operazioni possano essere di utilità e vantaggio per il raggiungimento dello scopo della Società.

3.4 Sono espressamente escluse dall’oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque non consentite in base alle norme applicabili.

Articolo 4. SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

4.1 La Società ha sede in Milano.

4.2 La Società ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all’estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

4.3 Il domicilio dei Soci, il loro numero di telefax, indirizzo di posta elettronica o altri recapiti, ai fini di ogni rapporto con la Società e ai fini di tutte le comunicazioni previste da questo statuto o comunque da effettuarsi dalla Società ai Soci, sono quelli che risultano dal libro dei Soci.

Articolo 5. DURATA E RECESSO

5.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2022.

5.2 Con le maggioranze stabilite dai Paragrafi 18.2 e 18.3 e 18.4 potranno essere approvate proroghe del termine della Società, fermo restando che per eventuali proroghe oltre il 31 dicembre 2022 spetterà il diritto di recesso ai titolari delle Azioni di categoria A che non abbiano concorso all’approvazione della relativa deliberazione, mentre detto diritto non spetterà in alcun caso ai titolari delle Azioni di categoria B e delle Azioni di categoria C.

5.3 Fermo restando quanto stabilito al Paragrafo 5.2, il diritto di recesso non spetta ai Soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni relative all’introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

5.4 In caso di esercizio del diritto di recesso nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile, fermo restando che il valore di liquidazione delle Azioni per le quali sia stato esercitato il diritto sarà pari al Valore di Recesso.

CAPO III
CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 6. CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 suddiviso in: n. 120.000 azioni senza valore nominale.

6.2 Il capitale può essere aumentato con conferimenti aventi ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti e ogni altro elemento patrimoniale consentito, nel rispetto dei limiti di legge e secondo le deliberazioni dell'assemblea e di quanto previsto dal presente statuto.

6.3 Possono essere emesse obbligazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.

6.4 L'assemblea straordinaria del 4 giugno 2013 ha deliberato di:

1.) di aumentare il capitale sociale a pagamento per euro 2.609.451,00 (duemilioneisicentonovemilaquattrocentocinquanta virgola zero zero) oltre a sovrapprezzo di euro 197.278.856,28 (centonovantasettemilioneiduecentosettantottomilaottocentocinquanta virgola ventotto) mediante emissione di n. 2.609.451 (duemilioneisicentonovemilaquattrocentocinquanta) azioni di categoria A (come infra precisato), da liberarsi in natura da parte di Nuove Partecipazioni mediante conferimento di n. 277.622.649 (duecentosettantasettemilioneisicentoveitiduemilascientoquarantave) azioni Camfin, conferendo mandato ai legali rappresenanti pro tempore per dare esecuzione all'aumento in data 4 giugno 2013 e con efficacia pure in tal data (o, al più tardi, in data 5 (cinque) giugno p.v.), fatta avvertenza che l'allocazione del conferimento in natura delle azioni Camfin a capitale, e quindi la conseguente emissione delle azioni della deliberante società a favore della conferente Nuove Partecipazioni, avverrà con decorrenza dalla data di iscrizione delle presenti delibere presso il Registro delle Imprese;

2.) di aumentare in via scindibile il capitale sociale per massimi euro 2.270.549,00 (duemilioneiduecentosettantamilacinquecentoquarantave virgola zero zero) oltre a sovrapprezzo di euro 180.729.451,00 (centottantamilioneisettecentovettnovemilaquattrocentocinquanta virgola zero zero) mediante emissione di complessive massime n. 2.270.549 (duemilioneiduecentosettantamilacinquecentoquarantave) azioni da liberarsi in denaro come segue:

(a) quanto a n. 1.069.530 (unmilionesessantannovemilacinquecentotrenta) azioni di categoria B (come infra precisato), da emettersi a fronte di un aumento di capitale di euro 1.069.530,00 (unmilionesessantannovemilacinquecentotrenta virgola zero zero) e sovrapprezzo di euro 89.930.470,00 (ottantannovemilioneinovecentotrentamilaquattrocentosettanta virgola zero zero) da parte di Lauro 54;

(b) quanto a n. 130.545 (centotrentamilacinquecentoquarantacinque) azioni di categoria A (come infra precisato), da emettersi a fronte di un aumento di capitale di euro 130.545,00 (centotrentamilacinquecentoquarantacinque virgola zero zero) e sovrapprezzo di euro 9.869.455,00 (novemilioneiottocentosessantannovemilaquattrocentocinquanta virgola zero zero) da parte di Nuove Partecipazioni;

(c) quanto a n. 535.237 (cinquecentotrentacinquemiladuecentotrentasette) azioni di categoria C (come infra precisato), da emettersi a fronte di un aumento di capitale di euro 535.237,00 (cinquecentotrentacinquemiladuecentotrentasette virgola zero zero) e sovrapprezzo di euro 40.464.763,00 (quarantamilioneiquattrocentosessantaquattromilasettecentosessantatre virgola zero zero) da parte di ISP;

(d) quanto a n. 535.237 (cinquecentotrentacinquemiladuecentotrentasette) azioni di categoria C (come infra precisato), da emettersi a fronte di un aumento di capitale di euro 535.237,00 (cinquecentotrentacinquemiladuecentotrentasette virgola zero zero) e sovrapprezzo di euro 40.464.763,00 (quarantamilioneiquattrocentosessantaquattromilasettecentosessantatre virgola zero zero) da parte di Unicredit;

conferendo mandato ai legali rappresenanti pro tempore per dare esecuzione all'aumento in data 4 giugno 2013 e con efficacia pure in tal data (o, al più tardi, in data 5 giugno p.v.), fatta tuttavia avvertenza che anche il conferimento in denaro a valere su detto aumento è destinato ad avere efficacia immediata, ferma l'allocazione del conferimento in denaro a capitale con decorrenza invece dalla data di iscrizione della delibera al Registro delle Imprese

3.) di ulteriormente aumentare in via scindibile il capitale sociale per massimi euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) con sovrapprezzo di euro 222.000.000,00 (duecentovettduemilioni virgola zero zero), entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) mediante emissione di complessive massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) ulteriori azioni da liberarsi in denaro come segue:

(a) quanto a massime n. 1.271.420 (unmilioneiduecentosettantunomilaquattrocentoventi) Azioni di categoria B (come infra precisato), da emettersi a fronte di un aumento di capitale di euro 1.271.420,00 (unmilioneiduecentosettantunomilaquattrocentoventi virgola zero zero) e sovrapprezzo di euro 57.728.580,00 (cinquantasettemilioneisettecentovetttomilacinquecentottanta virgola zero zero) da parte di Lauro 54;

(b) quanto a massime n. 1.028.614 (unmilioneventottomilaseicentoquattordici) Azioni di categoria A (come infra precisato), da emettersi a fronte di un aumento di capitale di euro 1.028.614,00 (unmilioneventottomilaseicentoquattordici virgola zero zero) e sovrapprezzo di euro 18.971.386,00 (diciottomilioneinovecentosettantunomilatrecentottantasei virgola zero zero) da parte di Nuove Partecipazioni;

(c) quanto a massime n. 1.349.983 (unmilioneitrecentoquarantannovemilanovecentottantatre) Azioni di categoria C (come infra precisato), da emettersi a fronte di un aumento di capitale di euro 1.349.983,00 (unmilioneitrecentoquarantannovemilanovecentottantatre virgola zero zero) e sovrapprezzo di euro 72.650.017,00 (settantaduemilioneisicentocinquantamiladiciassette virgola zero zero) da parte di ISP;

(d) quanto a massime n. 1.349.983 (unmilioneitrecentoquarantannovemilanovecentottantatre) Azioni di categoria C (come infra precisato), da emettersi a fronte di un aumento di capitale di euro 1.349.983,00 (unmilioneitrecentoquarantannovemilanovecentottantatre virgola zero zero) e sovrapprezzo di euro 72.650.017,00 (settantaduemilioneisicentocinquantamiladiciassette virgola zero zero) da parte di UniCredit;

Articolo 7. AZIONI

- 7.1 Le Azioni sono nominative, [non hanno valore nominale] e sono rappresentate da certificati azionari.
- 7.2 L'aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall'assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto.
- 7.3 Salvo diversa determinazione deliberata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui al successivo Paragrafo 18.2:
- (a) qualunque aumento di capitale dovrà avvenire mediante emissione di Azioni di categoria A, di Azioni di categoria B e di Azioni di categoria C, in proporzione alle Azioni di categoria A, alle Azioni di categoria B, alle Azioni di categoria C esistenti al momento della deliberazione dell'aumento di capitale;
 - (b) nel caso in cui la Società deliberi un aumento di capitale a pagamento:
 - (i) le Azioni di categoria A, le Azioni di categoria B e le Azioni di categoria C di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione a ogni singolo Socio A, Socio B e Socio C nel rispetto del diritto di opzione spettantegli in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle Azioni di categoria A, alle Azioni di categoria B e alle Azioni di categoria C dallo stesso detenute;
 - (ii) le Azioni di categoria A, le Azioni di categoria B e le Azioni di categoria C saranno offerte in sottoscrizione allo stesso prezzo;
 - (iii) qualora vi fossero Azioni rimaste inoperte, le stesse potranno essere oggetto di prelazione esclusivamente da parte dei soci già titolari di Azioni della medesima categoria.
- 7.4 Le Azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.
- 7.5 Fino alla Data Rilevante, le Azioni di categoria A sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie di società per azioni (fatto salvo quanto previsto ai successivi Paragrafi 18.2 e 18.3 e 18.4), nonché dei seguenti diritti particolari e degli altri diritti previsti nel presente statuto:
- (a) il Diritto di Co-Vendita previsto dall'Articolo 9;
 - (b) il Diritto di Scissione previsto dall'Articolo 12;
 - (c) il Diritto di Trascinamento delle Azioni di categoria A ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 11.
- Fino alla Data Rilevante (inclusa) le Azioni di categoria A hanno diritto di voto pieno sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della Società. Ai fini del computo dei *quorum* deliberativi di cui ai successivi Paragrafi 18.1, 18.2 e 18.3 e 18.4, a decorrere dalla Data Rilevante le Azioni di categoria A godono dei diritti di voto di cui al successivo paragrafo 7.9 (a).
- 7.6 Le Azioni di categoria B sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie di società per azioni, nonché dei seguenti diritti particolari e degli altri diritti previsti nel presente statuto:
- (a) il Diritto di Prelazione previsto dal Paragrafo 8.2;
 - (b) il Diritto di Co-Vendita previsto dall'Articolo 9;
 - (c) il Diritto di Trascinamento delle Azioni di categoria B previsto dall'Articolo 10;
 - (d) il Diritto di Scissione previsto dall'Articolo 12;
 - (e) il diritto di chiedere la Fusione previsto dall'Articolo 12.
- 7.7 Le Azioni di categoria C sono dotate di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi (nei limiti di quanto disposto dai successivi Paragrafi 7.8 e 7.10 in relazione al diritto di voto) attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie di società per azioni, nonché dei seguenti diritti particolari e degli altri diritti previsti nel presente statuto:
- (a) il Diritto di Co-Vendita previsto dall'Articolo 9;
 - (b) il Diritto di Scissione previsto dall'Articolo 12.

7.8 Sino alla Data Rilevante (esclusa) le Azioni di categoria C hanno diritto di voto pieno sia nelle assemblee ordinarie sia nelle assemblee straordinarie della Società, fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 18.2 e fatta l'eccezione per le assemblee ordinarie della Società in materia di approvazione del bilancio d'esercizio, di promozione dell'azione sociale di responsabilità e di nomina e revoca delle cariche sociali (fermo quanto previsto agli Articoli 20 e 26), con riferimento alle quali, ai fini del computo dei quorum deliberativi di cui ai successivi Paragrafi 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4, ciascun socio titolare di Azioni di categoria C ha un diritto di voto limitato, ai sensi dell'art. 2351, terzo comma, del codice civile, alla metà delle Azioni possedute.

7.9 Dalla Data Rilevante (inclusa), ai fini del computo dei quorum deliberativi di cui ai successivi Paragrafi 18.1, 18.2 e 18.3 e 18.4, in tutte le assemblee ordinarie della Società e nelle assemblee straordinarie si applicheranno, ai sensi dell'art. 2351, terzo comma, del codice civile, i seguenti limiti di voto:

(a) ciascun Socio titolare di Azioni di categoria A ha un diritto di voto limitato ad un quinto delle Azioni possedute;

Gli scaglionamenti di cui al presente Paragrafo 7.9 (a) saranno arrotondati per eccesso al numero intero superiore in caso di titolarità di un numero di Azioni di categoria A inferiore a un multiplo di cinque.

7.10 Dalla Data Rilevante (inclusa), ai fini del computo dei quorum deliberativi di cui ai successivi Paragrafi 18.1, 18.2 e 18.3 e 18.4:

(a) in tutte le assemblee ordinarie della Società e nelle assemblee straordinarie convocate per deliberare sulla Scissione, sulla Fusione ovvero sulla messa in liquidazione della Società (ivi inclusa la nomina dei liquidatori e i criteri di liquidazione) nei casi in cui la Scissione, la Fusione o la messa in liquidazione della Società siano sottoposte all'approvazione dell'assemblea a seguito dell'esercizio da parte anche di uno solo dei Soci B dei diritti di cui ai Paragrafi 12.1 e 12.2, si applicheranno, ai sensi dell'art. 2351, terzo comma, del codice civile, i seguenti limiti di voto:

- ciascun Socio titolare di Azioni di categoria C ha un diritto di voto limitato ad un quinto delle Azioni possedute;

(b) in tutte le assemblee straordinarie diverse da quelle indicate al punto a) che precede, si applicheranno, ai sensi dell'art. 2351, terzo comma, del codice civile, i seguenti limiti di voto:

- ciascun Socio titolare di Azioni di categoria C ha un diritto di voto limitato ad un terzo delle Azioni possedute.

Gli scaglionamenti di cui al presente Paragrafo 7.10 saranno arrotondati per eccesso al numero intero superiore in caso di titolarità di un numero di Azioni di categoria C inferiore a un multiplo di cinque.

7.11 Le limitazioni al voto di cui ai paragrafi 7.8, 7.9 e 7.10, tuttavia, non possono procurare l'effetto di limitare il voto ad un numero di azioni complessivamente superiore alla metà del capitale sociale. Ove ciò si verifici, pertanto, la limitazione non opererà per quelle Azioni di categoria A e di Categoria C (in via proporzionale tra loro) necessaria per assicurare che siano munite di voto almeno la metà delle azioni in circolazione.

7.12 In caso di Trasferimento ad altri Soci ovvero a terzi, nel rispetto delle previsioni del presente statuto, le Azioni, di una qualsiasi categoria, conserveranno i diritti particolari di cui le stesse sono dotate e le limitazioni dei diritti di voto applicabili ai sensi del presente statuto e non si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie ovvero nella categoria detenuta dal Socio a cui tali azioni sono Trasferite.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE AZIONI E DEI LORO TRASFERIMENTI

Articolo 8. TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

8.1 Ai sensi dell'art. 2355-bis, primo comma, del codice civile fino al 4 giugno 2018 e quindi per un periodo di 5 anni dall'adozione del presente statuto, il Trasferimento di Titoli, in tutto o in parte, richiede il preventivo consenso scritto di tutti i Soci A, di tutti i Soci B e di tutti i Soci C, ovvero è consentito nei casi dei Trasferimenti effettuati in conformità ai successivi Articoli 10 e 11.

8.2 Decorso il periodo indicato al Paragrafo 8.1 e fatto salvo quanto previsto dagli Articoli 9, 10 e 11:

(a) qualora alcuno dei Soci A, ovvero dei Soci C (il "Socio Offerente") intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le Azioni delle quali sia titolare nella Società, dovrà darne preventiva comunicazione ai Soci B inviando loro e per conoscenza al presidente del consiglio di amministrazione (o, in sua mancanza, al vicepresidente) apposita comunicazione a mezzo raccomandata a.r., anticipata via telefax (l'"Avviso di Trasferimento"). Nell'Avviso di Trasferimento, il Socio Offerente dovrà: (i) indicare il nome del terzo acquirente (e, nel caso in cui questi sia una persona giuridica, del soggetto/i che, anche indirettamente e/o congiuntamente, controlli/ino il terzo acquirente), il numero di Titoli che intende Trasferire (i "Titoli in Vendita"), i termini e le condizioni del Trasferimento, ivi compresi il corrispettivo e le modalità di pagamento e, qualora il corrispettivo non sia interamente rappresentato in denaro, il valore in denaro attribuito ai Titoli in Vendita anche in ragione del valore dei beni offerti in corrispettivo (il "Valore Convenzionale"), nonché la data di esecuzione; nonché (ii) offrire in prelazione agli altri Soci i Titoli in Vendita. All'Avviso di Trasferimento deve essere allegata copia dell'offerta di acquisto ricevuta dal terzo acquirente;

(b) i Soci B cui deve essere indirizzato l'Avviso di Trasferimento avranno diritto di prelazione per l'acquisto dei Titoli in Vendita rispetto al terzo acquirente (il "Diritto di Prelazione"), allo stesso prezzo (ovvero, nel caso in cui il corrispettivo del prospettato Trasferimento non sia interamente rappresentato in denaro, al Valore Convenzionale o, in caso di richiesta di nomina di Arbitratore come meglio di seguito previsto, al valore di mercato dei Titoli in Vendita determinato dall'Arbitratore medesimo secondo quanto previsto dal successivo paragrafo (d)) e agli stessi termini e condizioni indicati nell'Avviso di Trasferimento. I

Soci che intendano esercitare il Diritto di Prelazione devono dare comunicazione dell'accettazione dell'offerta in prelazione contenuta nell'Avviso di Trasferimento entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'Avviso di Trasferimento, a mezzo raccomandata a.r., anticipata via telefax, indirizzata al Socio Offerente e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione (o, in sua mancanza, al vicepresidente) (la "Comunicazione di Esercizio della Prelazione");

- (c) il Diritto di Prelazione può essere esercitato da ciascun Socio B sulla totalità (e solo sulla totalità) ovvero anche solo su parte dei Titoli in Vendita. Nel caso in cui il Diritto di Prelazione fosse esercitato da più Soci B, i Titoli in Vendita saranno acquistati da tali Soci B in proporzione delle rispettive partecipazioni al capitale della Società;
- (d) nel caso in cui il corrispettivo dei Titoli in Vendita non sia interamente rappresentato in denaro (così, ad esempio, in caso di permuta, conferimento in natura, fusione e scissione, cessione o conferimento d'azienda o ramo d'azienda), il prezzo dell'acquisto in prelazione dei Titoli in Vendita sarà pari al Valore Convenzionale, salvo che un Socio B cui compete il Diritto di Prelazione abbia richiesto, nella Comunicazione di Esercizio della Prelazione, la nomina di un Arbitratore affinché questi proceda alla determinazione del valore di mercato dei Titoli in Vendita. In tal caso: (i) qualora il valore di mercato dei Titoli in Vendita determinato dall'Arbitratore risulti inferiore al Valore Convenzionale, il prezzo dell'acquisto in prelazione dei Titoli in Vendita sarà pari al valore di mercato determinato dall'Arbitratore, ma in tal caso il Socio Offerente potrà rinunciare al prospettato Trasferimento, dandone comunicazione scritta entro il 10° (decimo) giorno successivo alla ricezione della comunicazione contenente la determinazione dell'Arbitratore, e il Diritto di Prelazione si intenderà come non esercitato; (ii) qualora il valore di mercato dei Titoli in Vendita, come determinato dall'Arbitratore, risulti almeno pari al Valore Convenzionale, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà pari al valore di mercato dei Titoli in Vendita, ma i Soci B che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione potranno rinunciare a tale esercizio, dandone comunicazione scritta entro il 10° (decimo) giorno successivo alla ricezione della comunicazione contenente la determinazione dell'Arbitratore;
- (e) in caso di esercizio del Diritto di Prelazione, il pagamento del prezzo dei Titoli in Vendita e l'iscrizione degli acquirenti nel libro soci avranno luogo contestualmente: (i) alla data di esecuzione indicata nell'Avviso di Trasferimento, la quale dovrà in ogni caso essere compresa tra il 60° (sessantesimo) e il 75° (settantacinquesimo) giorno successivo alla scadenza del termine di esercizio del Diritto di Prelazione di cui al precedente paragrafo (b) (restando inteso che, ove la data di esecuzione indicata nell'Avviso di Trasferimento non fosse compresa nel periodo predetto, tale data si intenderà fissata al 70° (settantesimo) giorno successivo alla scadenza del citato termine); ovvero (ii) nel caso indicato al precedente paragrafo (d), il 30° (trentesimo) giorno successivo alla ricezione della comunicazione contenente la determinazione dell'Arbitratore;
- (f) qualora il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato ai sensi del presente Paragrafo 8.2, il Socio Offerente potrà Trasferire liberamente i Titoli in Vendita al terzo acquirente (fermo, si intende, il rispetto di quanto disposto dai successivi Articoli 9, 10 e 11) e, in tal caso, il Trasferimento dei Titoli in Vendita dovrà avvenire ai termini e condizioni indicati nell'Avviso di Trasferimento e dovrà essere completato entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione di cui al precedente paragrafo (b), ovvero, nel caso indicato al precedente paragrafo (d), entro il 40° (quarantesimo) giorno successivo alla ricezione della comunicazione contenente la determinazione dell'Arbitratore. Nel caso in cui il Trasferimento a favore del terzo acquirente non sia completato entro i predetti termini, il Socio Offerente che intenda Trasferire Titoli sarà nuovamente tenuto ad avviare la procedura di cui al presente Paragrafo 8.2, anche qualora i termini e le condizioni dell'offerta fossero rimasti immutati.

Articolo 9. DIRITTO DI CO-VENDITA

- 9.1 Decorso il periodo di applicazione del Divieto di Trasferimento e fermo restando il Diritto di Prelazione di cui al Paragrafo 8.2, qualora un Socio A o B o C (il "Socio Oblato") (incluso, si intende, i Soci B aventi Diritto di Prelazione ai sensi del Paragrafo 8.2 che non abbia esercitato tale diritto, ovvero abbia esercitato il Diritto di Prelazione ma lo stesso sia stato successivamente rinunciato ai sensi del Paragrafo 8.2(d)) procuri o ricva un'offerta da parte di un soggetto terzo (l' "Offerente") per l'acquisto di parte ovvero di tutta la partecipazione detenuta dal Socio Oblato nella Società, dovrà procedere a darne comunicazione agli altri Soci mediante raccomandata a.r., anticipata via telefax, indirizzata ai Soci e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione (o, in sua mancanza, al vicepresidente) (la "Comunicazione di Co-Vendita"), ciascuno dei Soci (ognuno, un "Altro Socio") avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di chiedere che il Socio Oblato faccia sì che Offerente acquisti, oltre ai Titoli in Vendita, tutte (e non parte de) le Azioni (nonché gli eventuali Titoli) detenute da tale Altro Socio nella Società ("Diritto di Co-vendita").
- 9.2 L'intenzione di esercitare il Diritto di Co-Vendita dovrà essere comunicata al Socio Oblato, a mezzo raccomandata a.r., anticipata via telefax, indirizzata al Socio Offerente e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione (o, in sua mancanza, al vicepresidente), entro il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Co-Vendita ovvero nel termine stabilito per l'invio della Comunicazione di Esercizio della Prelazione da parte del Socio B, ovvero, nel caso previsto dal Paragrafo 8.2(d), entro il 10° (decimo) giorno successivo alla ricezione della comunicazione contenente la determinazione dell'Arbitratore.
- 9.3 In caso di esercizio del Diritto di Co-vendita, il Socio Oblato dovrà:
- (i) procurare l'impegno irrevocabile e incondizionato da parte dell'Offerente ad acquistare i Titoli in Vendita e tutte (ma non parte de) le Azioni e i Titoli detenuti dagli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita, a termini e condizioni identiche a quelli offerti per l'acquisto dei Titoli in Vendita, fatta eccezione per quanto indicato al punto (iii) che segue;
 - (ii) fare sì che l'Offerente riconosca agli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita il pagamento di un corrispettivo esclusivamente in denaro, da versare integralmente all'atto del trasferimento (non soggetto, tra gli altri, a meccanismi di aggiustamento prezzo o equivalenti), identico a quello offerto e accettato dal Socio Oblato, ovvero equivalente al Valore Convenzionale, ovvero ancora, nel caso disciplinato dal Paragrafo 8.2(d), equivalente al valore stabilito dall'Arbitratore (il "Corrispettivo");
 - (iii) fare sì che da parte degli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita non sia dovuta all'Offerente qualsivoglia

dichiarazione e garanzia con riferimento alle Azioni o ai Titoli, alla Società, al suo valore o alla sua situazione patrimoniale o economica, senza assunzione di obblighi di risarcimento, indennizzo o penali.

- 9.4 Il trasferimento delle Azioni e dei Titoli per i quali sia stato esercitato il relativo Diritto di Co-vendita dovrà essere perfezionato per tutti gli Altri Soci contestualmente il giorno, all'ora e nel luogo che il Socio Oblato avrà comunicato con preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi rispetto a tale data. Alla data di trasferimento delle Azioni e/o dei Titoli:
- (i) gli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita sottoscriveranno e scambieranno con l'Offerente ogni documento e/o atto necessario al trasferimento al terzo acquirente delle relative Azioni;
 - (ii) l'Offerente dovrà corrispondere agli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita il Corrispettivo in un'unica soluzione mediante bonifico bancario in fondi immediatamente disponibili presso il conto corrente a tal fine indicato da ciascuno dei venditori almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data di tale trasferimento. Il Corrispettivo sarà versato unicamente in denaro e integralmente all'atto del trasferimento (e, quindi, il pagamento del Corrispettivo non potrà essere soggetto, tra gli altri, a meccanismi di aggiustamento prezzo o equivalenti);
 - (iii) la compravendita delle Azioni e/o dei Titoli sarà eseguita senza il rilascio da parte degli Altri Soci venditori di dichiarazioni e garanzie o l'assunzione di obblighi di risarcimento, indennizzo, penali o di qualsiasi altro obbligo a loro carico.
- 9.5 Nell'ipotesi in cui il terzo acquirente non dovesse acquistare, per qualunque ragione, le Azioni e/o i Titoli degli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita o il trasferimento non dovesse aver luogo per qualunque motivo, il Socio Oblato non potrà procedere al Trasferimento delle Azioni in Vendita.

Articolo 10. DIRITTO DI TRASCINAMENTO DELLE AZIONI B

10.1 In parziale deroga al Paragrafo 8.1, a decorrere dal 4 settembre 2017 ovvero, se precedente, dalla Data Rilevante (inclusa) qualora ricorra la fattispecie di cui al Paragrafo 1(h) (ii), il Socio B potrà trasferire tutte (e non solo parte de) le Azioni detenute nella Società nel caso in cui abbia procurato ovvero ricevuto un'offerta avente ad oggetto il trasferimento di tutte le Azioni di categoria B di sua proprietà e anche di tutte le Azioni di categoria A e di tutte le Azioni di categoria C e preveda un corrispettivo per la compravendita identico a quello offerto al Socio B e comunque almeno pari al Valore di Recesso.

10.2 Il Socio B qualora intenda accettare l'offerta per tutte (e non solo parte del) le proprie Azioni, avrà il diritto di richiedere, previa consultazione con i Soci C, ai Soci A e ai Soci C (che, ai termini *infra* indicati, avranno l'obbligo di vendere) di trasferire al terzo acquirente, ai medesimi termini e condizioni, tutte le Azioni detenute nella Società (il "Diritto di Trascinamento delle Azioni B"). In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento delle Azioni B non troverà applicazione il Diritto di Prelazione.

10.3 Il Diritto di Trascinamento delle Azioni B potrà essere esercitato mediante dichiarazione inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., anticipata via telefax (la "Comunicazione dell'Esercizio del Diritto di Trascinamento delle Azioni B"), ai Soci A e C e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione (o, in sua mancanza, al vicepresidente) della Società.

10.4 La Comunicazione dell'Esercizio del Diritto di Trascinamento delle Azioni B comporta l'obbligo irrevocabile dei Soci A e dei Soci C di cedere al terzo acquirente le proprie Azioni al medesimo prezzo indicato all'Articolo 10.1 che precede.

10.5 Il trasferimento delle Azioni dovrà essere perfezionato nei termini e alle condizioni indicati nel Paragrafo 9.4 (i) e (ii).

10.6 In ogni caso di mancato esercizio del Diritto di Trascinamento delle Azioni B, o di mancato trasferimento delle Azioni ai sensi dello stesso, continueranno a trovare applicazione il Divieto di Trasferimento, il Diritto di Prelazione e il Diritto di Co-vendita di cui agli Articoli 8.2 e 9.

Articolo 11. DIRITTO DI TRASCINAMENTO DELLE AZIONI A

11.1 In parziale deroga al Paragrafo 8.1 e fermo quanto previsto al Paragrafo 11.9, a decorrere dal 4 giugno 2017 e fino allo scadere dei 90 giorni successivi alla medesima data (il "Termine"), i Soci A potranno trasferire tutte (e non solo parte de) le Azioni detenute nella Società nel caso in cui abbiano procurato ovvero ricevuto un'offerta irrevocabile ed incondizionata, di acquisto da parte di un soggetto non qualificabile come Parte Correlata e di buona fede (l'"Offerente") che preveda quanto segue (l'"Offerta"):

- (i) l'impegno irrevocabile ed incondizionato da parte dell'Offerente ad acquistare tutte (e non solo parte) le Azioni di Categoria B e di categoria C a termini e condizioni identiche a quelli offerti per l'acquisto delle Azioni di categoria A;
- (ii) il pagamento di un corrispettivo in denaro, da versare integralmente all'atto del trasferimento (non soggetto, tra gli altri, a meccanismi di aggiustamento prezzo o equivalenti), identico a quello offerto e accettato dai Soci A per la vendita delle Azioni di categoria A e almeno pari al maggiore (a) tra Prezzo Minimo, Valore in Trasparenza (il "Corrispettivo");
- (iii) l'esclusione del rilascio da parte dei Soci B e dei Soci C di qualsivoglia dichiarazione e garanzia con riferimento alle Azioni, la Società, il suo valore o la sua situazione patrimoniale o economica e senza assunzione di obblighi di risarcimento, indennizzo o penali.

- 11.2 I Soci A potranno accettare l'offerta per tutte (e non solo parte del) le proprie Azioni e, in tal caso, richiederanno ai Soci B e ai Soci C (che, ai termini *infra* indicati, avranno l'obbligo di vendere) di trasferire al terzo acquirente, ai medesimi termini e condizioni, tutte le Azioni detenute nella Società (il "Diritto di Trascinamento delle Azioni A"). In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento delle Azioni A non troverà applicazione il Diritto di Prelazione.
- 11.3 Il Diritto di Trascinamento delle Azioni A sarà essere esercitato mediante dichiarazione inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., anticipata via telefax (la "Comunicazione dell'Esercizio del Diritto di Trascinamento delle Azioni A"), ai Soci B e C e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione (o, in sua mancanza, al vicepresidente) della Società.
- 11.4 La Comunicazione dell'Esercizio del Diritto di Trascinamento delle Azioni A comporta l'obbligo irrevocabile dei Soci B e C di cedere al terzo acquirente le proprie Azioni al medesimo prezzo indicato al Paragrafo 11.1 che precede.
- 11.5 Fermo restando quanto previsto agli Articoli 11.1 e 11.6, il Socio A potrà cedere a terzi tutte (e non solo parte del) le proprie Azioni di categoria A anche a un prezzo inferiore al Prezzo Minimo, fermo restando che, in tal caso, il Socio A potrà procedere al trasferimento a condizione che corrisponda ai Soci B e C, contestualmente al trasferimento delle Azioni di categoria B e C al terzo acquirente, un importo in denaro tale da porre questi ultimi nelle stesse condizioni in cui si sarebbero trovati ove avessero incassato, per la cessione delle proprie Azioni, il Prezzo Minimo. Qualora ciò non accada, il Socio A non potrà procedere alla cessione di alcuna delle proprie Azioni e il Diritto di Trascinamento delle Azioni A s'intenderà non validamente esercitato.
- 11.6 Il trasferimento delle Azioni di categoria B e C dovrà essere perfezionato nei termini e alle condizioni indicati nel Paragrafo 9.3, fermo restando che il trasferimento delle Azioni di categoria A, Azioni di categoria B e Azioni di categoria C dovrà essere perfezionato contestualmente il giorno, all'ora e nel luogo che il Socio A avrà comunicato agli altri Soci con preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi rispetto a tale data e che non potrà essere successiva al Termine. Alla data di trasferimento delle Azioni:
- (i) i Soci sottoscriveranno e scambieranno con il terzo acquirente ogni documento e/o atto necessario al trasferimento al terzo acquirente delle Azioni;
 - (ii) il terzo acquirente dovrà corrispondere ai Soci A, ai Soci B e ai Soci C il corrispettivo per l'acquisto delle Azioni trasferite in un'unica soluzione mediante bonifico bancario in fondi immediatamente disponibili presso il conto corrente a tal fine indicato da ciascun Socio almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data di tale trasferimento. Il Corrispettivo sarà versato unicamente in denaro e integralmente all'atto del trasferimento (e, quindi, il pagamento del corrispettivo non potrà essere soggetto, tra gli altri, a meccanismi di aggiustamento prezzo o equivalenti);
 - (iii) la compravendita delle Azioni sarà eseguita senza il rilascio da parte dei Soci B e dei Soci C di dichiarazioni e garanzie o l'assunzione di obblighi di risarcimento, indennizzo, penali o di qualsiasi altro obbligo a carico dei medesimi.
- 11.7 In ogni caso di mancato esercizio del Diritto di Trascinamento delle Azioni A, o di mancato trasferimento delle Azioni ai sensi dello stesso, continueranno a trovare applicazione il Divieto di Trasferimento, il Diritto di Prelazione e il Diritto di Co-vendita di cui agli Articoli 8.2 e 9.
- 11.8 Nell'ipotesi in cui il terzo acquirente non dovesse acquistare, per qualunque ragione, le Azioni di tutti i Soci ai sensi di quanto previsto dal presente Articolo 11 o il trasferimento non dovesse aver luogo per qualunque motivo ovvero ancora il Socio A non dovesse aver esercitato il Diritto di Trascinamento delle Azioni A, i Soci A non potranno procedere alla cessione e ad alcun trasferimento delle proprie Azioni.
- 11.9 In deroga a quanto previsto ai Paragrafi che precedono e a qualunque diversa previsione contenuta nel presente Statuto, qualora, prima del 4 giugno 2017 si sia verificata anche una sola delle fattispecie di cui al Paragrafo 1(h)(ii), il Diritto di Trascinamento delle Azioni A non troverà applicazione e le previsioni di cui ai Paragrafi 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8 si intenderanno prive di qualunque validità ed efficacia e come se non apposte.
- 11.10 Nell'ipotesi in cui si verifichi un Evento di Discontinuità, il Socio A potrà esercitare il Diritto di Trascinamento delle Azioni A esclusivamente previa consultazione obbligatoria e vincolante con i Soci B.

Articolo 12. DIRITTO DI SCISSIONE E DIRITTO DI FUSIONE

- 12.1 Salvo quanto stabilito dai successivi Paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4, a decorrere dal primo giorno (incluso) successivo al 6° (sesto) anniversario dal 4 giugno 2013, ciascun Socio avrà il diritto di chiedere al consiglio di amministrazione di convocarsi per discutere e deliberare sulla Scissione (la "Procedura di Scissione"). Ai fini di quanto precede (e ferma restando ogni facoltà e competenza allo stesso attribuite a norma di legge), nella Procedura di Scissione il consiglio di amministrazione informerà la propria condotta alle seguenti disposizioni:
- (a) il consiglio di amministrazione, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta del Socio, redigerà il progetto di scissione e i relativi allegati a norma di legge e sottoporrà la proposta di Scissione all'assemblea nel più breve tempo concesso dalle applicabili disposizioni di legge, salve le deroghe eventualmente concesse dai Soci;
 - (b) il consiglio di amministrazione conferirà a tre amministratori, ciascuno dei quali tratto dagli amministratori eletti, rispettivamente, dai Soci A, B e C (gli "Amministratori Designati"), una delega congiunta avente ad oggetto tutti i poteri necessari o utili per gestire e completare la Procedura di Scissione ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i poteri di (i) procedere ai depositi e alle iscrizioni di legge; (ii) convocare l'assemblea in sede straordinaria; (iii) nominare eventuali consulenti, negoziando termini e condizioni del relativo mandato; e (iv) in generale, fare tutto quanto necessario o utile per dare esecuzione alla Procedura di Scissione, compiendo ogni atto e stipulando ogni contratto a ciò finalizzato;

- (c) ai fini della Scissione e della formazione del relativo progetto tutte le Azioni avranno, e saranno trattate come aventi il medesimo valore indipendentemente dalla categoria cui appartengono;
- (d) ai fini delle determinazioni di cui sopra, in deroga al Paragrafo 24.3(d), il consiglio di amministrazione delibererà a maggioranza.

12.2 Ciascun Socio B avrà inoltre il diritto di chiedere che, in tempo utile prima dell'approvazione del progetto di scissione, il consiglio di amministrazione faccia quanto in proprio potere affinché, ricorrendone le condizioni, la Scissione sia eseguita in sostanziale contestualità con la Fusione ("Diritto di Fusione"). In caso di esercizio del Diritto di Fusione, il consiglio di amministrazione farà quanto in proprio potere per predisporre e approvare, congiuntamente con il consiglio di amministrazione di CF, un progetto di fusione e scissione in virtù del quale sia previsto che la Scissione verrà eseguita contestualmente alla Fusione, sebbene in logica successione rispetto ad essa, di talché in sede di assegnazione proporzionale ai Soci dell'attivo e del passivo della Società siano incluse, tra le componenti dell'attivo oggetto di riparto proporzionale, le azioni Pirelli possedute da CF. A tal fine, per lo svolgimento di tutte le attività preparatorie e propedeutiche alla Fusione si applicherà, *mutatis mutandis*, quanto previsto al precedente Paragrafo 12.1 con riferimento alla Procedura di Scissione.

12.3 Nel caso in cui il Socio B abbia esercitato il diritto previsto al precedente Paragrafo 12.2, ma la Fusione non sia approvata dall'assemblea di CF, ovvero non sia altrimenti eseguita o non divenga efficace, la Scissione, se approvata dall'assemblea, si considererà, senza necessità di ulteriori delibere, automaticamente revocata e priva di qualunque effetto. Fermo restando quanto precede, ciascun Socio manterrà il diritto, ai sensi e nei medesimi termini di cui al Paragrafo 12.1, di chiedere nuovamente, decorsi 6 (sei) mesi, la Scissione. In tale ipotesi, continuerà a trovare applicazione quanto previsto al Paragrafo 12.2.

12.4 Qualora: (a) la Procedura di Scissione non sia avviata dal consiglio di amministrazione (salvo che ciò dipenda dall'opposizione degli amministratori eletti nella lista presentata dallo stesso Socio che ne abbia fatto richiesta) ovvero la Scissione non sia approvata dall'assemblea a causa dell'opposizione di alcuno dei Soci diverso dal Socio che abbia richiesto l'avvio della Procedura di Scissione; ovvero (b) nel caso di cui al precedente Paragrafo 12.3, la Procedura di Scissione sia nuovamente avviata da un Socio A o C, ma la Fusione, seppure richiesta da un Socio B, non sia approvata per qualsiasi motivo, o non venga eseguita nel termine di 75 (settantacinque) giorni dalla sua approvazione; ovvero ancora (c) la Scissione, per qualunque motivo, non venga eseguita nel termine di 75 (settantacinque) giorni dalla sua approvazione per fatto non imputabile al Socio che abbia richiesto l'avvio della Procedura di Scissione (o agli amministratori della Società dallo stesso designati); in ognuno dei casi da (a) a (c) si intenderà verificata una causa di scioglimento anticipato e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 29.

CAPO V

ASSEMBLEA

Articolo 13. ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo statuto obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 14. CONVOCAZIONE

14.1 L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2367 del codice civile, da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ovvero anche da uno o più Soci titolari della maggioranza delle Azioni di categoria A, o di categoria B, o di categoria C, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

14.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.

14.3 L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando lo richieda il collegio sindacale.

14.4 L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza o, qualora nell'avviso sia prevista tale modalità di partecipazione, del numero di audio o video conferenza a cui potersi collegare, delle materie da trattare e, eventualmente, della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene comunicato con lettera raccomandata a.r. o con telefax o con messaggio di posta elettronica agli indirizzi o riferimenti di cui al Paragrafo 4.3, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con le modalità di cui al precedente Paragrafo 4.3, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale. In tale ipotesi (i) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (ii) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

14.5 L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

14.6 L'assemblea si intende in ogni caso tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Articolo 15. INTERVENTO

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i Soci a ciò legittimati per legge.

I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante semplice delega, ed i relativi documenti devono essere conservati agli atti della Società. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe.

Articolo 16. RIUNIONE PER VIDEO CONFERENZA O TELECONFERENZA

Qualora ciò sia consentito nell'avviso di convocazione, l'assemblea si potrà svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, sarà necessario che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in caso di loro assenza o impedimento, da qualsiasi altro consigliere di amministrazione o, in mancanza, altro intervenuto eletto dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 18. DELIBERAZIONI

18.1 Salvo per quanto previsto ai successivi Paragrafi 18.2, 18.3 e 18.4, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono regolarmente costituite e deliberano, in prima e in ogni successiva convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

18.2 Fermo quanto previsto dal Paragrafo 7.10, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto le materie di seguito indicate potranno essere assunte solo con le maggioranze previste dalla legge e con il voto favorevole (risultante nell'ambito dell'assemblea stessa ovvero, eventualmente, nell'assemblea speciale di categoria tenuta separatamente) della maggioranza assoluta delle Azioni di categoria B e a condizione che non risulti il voto contrario di più del 70% delle Azioni di categoria C in circolazione:

- (a) modifiche statutarie di qualsiasi natura (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, aumenti e riduzioni del capitale sociale -- ivi inclusi quelli di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile -- prestiti obbligazionari convertibili, proroga del termine di durata della Società);
- (b) fusioni (diverse dalla Fusione), scissioni (diverse dalla Scissione), trasformazioni;
- (c) liquidazione e revoca dello stato di liquidazione della Società (diversa dalla messa in liquidazione della Società - ivi inclusa la nomina dei liquidatori e i criteri di liquidazione - nei casi in cui la messa in liquidazione della Società siano sottoposte all'approvazione dell'assemblea a seguito dell'esercizio da parte anche di uno solo dei Soci B dei diritti di cui ai Paragrafi 12.1 e 12.2);
- (d) distribuzione di dividendi, utili e riserve disponibili;
- (e) decisioni in merito a piani di *stock option* e delibere conseguenti, nonché quelle attinenti agli emolumenti di amministratori e sindaci, nonché in relazione alla durata in carica degli stessi;
- (f) decisioni in merito all'acquisto, alienazione, annullamento di, ed altre operazioni su, azioni proprie;
- (g) la nomina, sostituzione, revoca e determinazione del numero dei liquidatori della Società e, se previsto, del o dei direttori generali;
- (h) nomina e determinazione dei poteri del presidente del consiglio di amministrazione, fermo quanto previsto dall'Articolo 22.1;
- (i) promozione di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci e loro rinuncia o transazione;
- (j) decisioni da adottarsi in relazione a procedure fallimentari, piani di risanamento e/o ristrutturazione o liquidazione della Società;
- (k) decisioni da adottarsi nel contesto del processo di quotazione delle azioni della Società.

18.3 Fino alla Data Rilevante (esclusa), le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto le materie indicate dal Paragrafo 18.2 potranno essere assunte solo con le maggioranze ed il voto determinante ivi disciplinati, nonché con il voto favorevole (risultante nell'ambito dell'assemblea stessa ovvero, eventualmente, nell'assemblea speciale di categoria tenuta separatamente) anche della maggioranza assoluta delle Azioni di categoria A.

18.4 Dalla Data Rilevante (inclusa), e fatto salvo quanto previsto dai Paragrafi 7.9 e 7.10 e all'art. 18.2, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto le seguenti materie, potranno essere assunte ove consti anche il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Azioni di categoria A:

- (a) modifiche statutarie, fatta eccezione per gli aumenti di capitale a pagamento approvati ai sensi e/o nel contesto di operazioni di ricapitalizzazione degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, ovvero per rimediare a, situazioni di inadempimenti o di mancato

rispetto di impegni di natura finanziaria della Società;

- (b) fusioni, scissioni (diverse dalla Scissione e dalla Fusione di cui all'articolo 12) e trasformazioni;

18.5 Non è consentito ai Soci titolari di Azioni di categoria A, B o C l'esercizio del voto disgiunto.

CAPO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 19. ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da [9] membri, nominati con le modalità di cui al successivo Paragrafo 20.1.

19.2 Gli amministratori sono nominati mediante deliberazione assembleare e durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea ed in ogni caso per periodi non superiori a [due] esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

19.4 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta [un compenso annuo, che l'assemblea può stabilire per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

19.5 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 20. NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 La nomina dei consiglieri di amministrazione avverrà, salvo quanto disposto dal Paragrafo 20.7(c), sulla base di liste presentate dai Soci, con le seguenti modalità.

20.2 Hanno diritto di presentare liste di candidati:

- (a) ciascun Socio titolare di Azioni di categoria A, anche insieme ad altri Soci titolari di Azioni di categoria A;
- (b) ciascun Socio titolare di Azioni di categoria B, anche insieme ad altri Soci titolari di Azioni di categoria B;
- (c) ciascun Socio titolare di Azioni di categoria C, anche insieme ad altri Soci titolari di Azioni di categoria C,

fatta la precisazione che in caso di presentazione di più liste da parte di Soci della medesima categoria, i quozienti indicati al successivo Paragrafo 20.7 saranno attribuiti alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci della medesima categoria.

20.3 Le liste dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede sociale almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima dell'assemblea, con la precisazione che, unitamente alle liste, dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della carica da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), contenenti l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

20.4 Le liste presentate dai Soci A, B e C potranno contenere l'indicazione di un numero massimo di 9 candidati ciascuna. Tutti i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

20.5 Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità assoluta e, ogni Socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri soci della medesima categoria, una sola lista. Non possono essere iscritti nelle liste, e se eletti amministratori decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dal presente articolo o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.

20.6 Le liste saranno messe ai voti e ciascun Socio potrà votare esclusivamente la lista da esso (da solo o congiuntamente con altri Soci della medesima categoria) presentata ovvero, nel caso in cui non abbia presentato nessuna lista, una sola lista.

20.7 Ai fini dell'elezione dei consiglieri di amministrazione:

- (a) risulteranno eletti:

(i) nel periodo di tempo compreso fra il 4 giugno 2013 e la Data Rilevante (esclusa):

- (1) i primi 5 candidati elencati mediante numero progressivo nella lista presentata dai Soci A; e
- (2) i primi 2 candidati elencati mediante numero progressivo nella lista presentata dai Soci B; e
- (3) i primi 2 candidati elencati mediante numero progressivo nella lista presentata dai Soci C;

(ii) nel periodo successivo alla Data Rilevante (inclusa):

- (1) i primi 2 candidati elencati mediante numero progressivo nella lista presentata dai Soci A; e

- (2) i primi 5 candidati elencati mediante numero progressivo nella lista presentata dai Soci B; e
 - (3) i primi 2 candidati elencati mediante numero progressivo nella lista presentata dai Soci C;
- (b) qualora sia stata presentata una sola lista, risultano eletti amministratori tutti i candidati elencati in tale lista;
- (c) in caso di mancata presentazione di alcuna lista da parte di Soci titolari di Azioni di categoria A, B o C, ovvero qualora i candidati indicati in dette liste siano in numero insufficiente a coprire i posti di consigliere da assegnare, i rimanenti componenti rispetto a quelli eletti ai sensi del precedente punto (a), ovvero tutti i componenti qualora nessuna lista sia presentata, verranno eletti dall'assemblea ai sensi di legge.
- 20.8 Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei consiglieri di amministrazione sono regolate dalla legge, fermo restando che nel caso di cessazione, decadenza o revoca di un amministratore:
- (a) il consiglio di amministrazione effettuerà la sostituzione cooptando, secondo l'ordine progressivo, candidati non eletti tratti dalla lista di provenienza dell'amministratore cessato, decaduto o revocato ovvero, in caso di mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, cooptando altro candidato indicato dai consiglieri – ivi compreso, ove possibile, quello cessato, revocato o decaduto – a suo tempo tratti dalla medesima lista di provenienza dell'amministratore cessato, decaduto o revocato; e
 - (b) la prima assemblea successiva procederà all'integrazione del consiglio di amministrazione soltanto previa presentazione di una candidatura da parte dei Soci che avevano presentato la lista di provenienza dell'amministratore cessato, decaduto o revocato ovvero, in mancanza di tale presentazione, ai sensi di legge.
- 20.9 Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a cessare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione tratti da una stessa lista, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà decaduto. I consiglieri di amministrazione rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti i consiglieri di amministrazione. Dal momento in cui si è verificata una causa di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione fino alla sua ricostituzione, i consiglieri di amministrazione rimasti in carica svolgeranno unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 21. POTERI E RAPPRESENTANZA

Il consiglio di amministrazione è investito della gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente all'assemblea.

Sono inoltre attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni sulle materie elencate al Paragrafo 24.3.

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati ed ai procuratori.

Articolo 22. PRESIDENTE E ALTRI ORGANI

- 22.1 Il consiglio di amministrazione elegge il proprio presidente tra gli amministratori tratti dalla lista presentata dai Soci titolari di Azioni di categoria B, qualora tale lista sia stata presentata.
- 22.2 Il consiglio di amministrazione può nominare un amministratore delegato, conferendo al medesimo parte delle sue attribuzioni e dei suoi poteri, determinando la durata ed i limiti della delega. Nel periodo di tempo compreso fra il 4 giugno 2013 e la Data Rilevante (esclusa), l'amministratore delegato sarà nominato tra gli amministratori tratti dalla lista presentata dai Soci titolari di Azioni di categoria A, ovvero qualora tale lista non sia stata presentata, con le maggioranze di legge.
- 22.3 Il consiglio di amministrazione non può delegare all'amministratore delegato le materie contemplate nel Paragrafo 24.3 né ogni altra materia per legge non delegabile.
- 22.4 L'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni 180 (centottanta) giorni, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal consiglio di amministrazione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue Controllate.
- 22.5 Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.
- 22.6 Il consiglio di amministrazione determina, sentito il parere del collegio sindacale, la remunerazione spettante al presidente, e all'amministratore delegato, ai direttori e agli altri amministratori cui siano affidati incarichi speciali.

Articolo 23. RIUNIONI

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, nella sede della Società o altrove, almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano due amministratori o il collegio sindacale.

L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato agli amministratori e ai sindaci effettivi con lettera raccomandata a.r. o con telefax o con messaggio di posta elettronica spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; in caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato con telefax e messaggio di posta elettronica spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato.

In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal consiglio.

Il presidente della riunione è assistito da un segretario, designato dallo stesso anche tra non amministratori.

Qualora ciò sia previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- (a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti;
- (b) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- (c) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti; e
- (d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 24. DELIBERAZIONI

- 24.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 24.2 Salve le previsioni del Paragrafo 24.3, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti.
- 24.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative alle seguenti materie non possono essere delegate e sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti, con il voto favorevole di almeno due degli amministratori tratti dalla lista presentata dai Soci B e di almeno uno degli amministratori tratti dalla lista presentata dai Soci C, fatta eccezione per le materie di cui alle lettere (g) e (m) e, a partire dal terzo mese successivo alla Data Rilevante, per quelle di cui alla lett. (b), per le quali è richiesto, oltre alla maggioranza dei presenti, il voto favorevole di almeno due degli amministratori tratti dalla lista presentata dai Soci B:
- (a) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo), concernenti beni immobili o mobili (diversi da azioni e warrant emessi da CF e altri strumenti finanziari che consentano la sottoscrizione di azioni emesse da CF o sue controllate o partecipate o azioni di Pirelli o sue controllate, con riferimento alle quali si applica il punto (b) che segue), da parte della Società per un valore superiore ad Euro 250.000,00 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
 - (b) qualunque operazione relativa alla Partecipazione CF e/o qualunque operazione (anche di acquisto, sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo) che riguardi, direttamente o indirettamente, azioni di CF o sue controllate o partecipate o Azioni di Pirelli o sue controllate ovvero che riguardi o possa riguardare, direttamente o indirettamente, il trasferimento (anche parziale) della Partecipazione CF o la Partecipazione Pirelli o il compimento di atti dispositivi di qualunque natura (anche attraverso la concessione di diritti a terzi o la costituzione di vincoli o gravami, incluso l'avvio di trattative, la sottoscrizione di intese o accordi anche di carattere non vincolante, il conferimento di mandati (anche di carattere esplorativo), aventi ad oggetto la Partecipazione CF e/o azioni Pirelli e la nomina di consulenti o *advisor*;
 - (c) l'assunzione di impegni, la conclusione di accordi, contratti o patti di qualunque natura (includere eventuali intese programmatiche, non vincolanti o d'intenti) che riguardino azioni, partecipazioni o interessenze in altre società o enti, direttamente o indirettamente, detenute dalla Società (inclusa la Partecipazione CF o la Partecipazione Pirelli) o l'esercizio dei diritti derivanti dalle stesse (inclusi eventuali accordi che stabiliscano obblighi o facoltà di preventiva concertazione e/o consultazione con riferimento a CF e/o a Pirelli e/o loro controllate o partecipate o che, in qualunque modo, riguardino, anche indirettamente, la stabilità e la composizione dell'assetto azionario di CF e/o di Pirelli, la gestione, la determinazione degli indirizzi o delle politiche e strategie di qualunque di dette società), nonché qualunque decisione relativa alla modifica, all'esecuzione, all'adempimento e in generale all'esercizio dei diritti derivanti da tali accordi o patti;
 - (d) fusioni, scissioni, trasformazione e liquidazione della Società, nonché qualsiasi altra operazione straordinaria avente un valore superiore a Euro 250.000,00 per operazione o serie di operazioni collegate, relative alla Società;
 - (e) qualsivoglia operazione, sotto qualsiasi forma, che imponga, all'esito della stessa, il lancio di un'OPA su società quotate su un mercato regolamentato nonché qualsiasi decisione relativa a tale OPA;
 - (f) aumenti di capitale in qualsiasi forma (compresi quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aumenti in denaro e aumenti a servizio di conferimenti in natura, prestiti obbligazionari convertibili e warrant) ed emissione di altri strumenti finanziari relativi alla Società;
 - (g) assunzione, da parte della Società o di società controllate di debito di natura finanziaria, ulteriore rispetto a quello esistente alla data di adozione del presente statuto, in qualsiasi forma (incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante ristrutturazione del debito esistente, stipulazione di nuovi finanziamenti o emissione di titoli o strumenti di debito) e per qualunque finalità;
 - (h) nomina, sostituzione, revoca, determinazione del numero e della durata della carica di amministratori e dei sindaci delle società controllate o direttamente partecipate, fatta eccezione per le deliberazioni assunte nel rispetto del Paragrafo 24.3;
 - (i) determinazione e verifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione della Società e/o investiti di particolari

- cariche e dei dirigenti che compongono l'alta direzione;
- (j) qualsiasi contratto stipulato od operazione effettuata dalla Società con Parti Correlate;
 - (k) determinazioni o proposte in merito a deliberazioni da proporre all'assemblea della Società ovvero di CF o di altre società controllate o direttamente partecipate, fatta eccezione per le deliberazioni assunte nel rispetto del Paragrafo 24.3;
 - (l) nomina di consulenti e determinazione dei relativi compensi;
 - (m) adozione del *business plan* e del *budget* annuale della Società e relative modifiche, aggiornamenti o integrazioni;
 - (n) determinazione e scelta dei criteri per l'effettuazione di *impairment test* e per la determinazione del *value in use* da parte della Società, inclusa la nomina degli esperti per l'effettuazione di *impairment test*;
 - (o) modifica rilevante dei (e nell'applicazione dei) principi contabili applicati dalla Società;
 - (p) nomina e determinazione dei poteri del/dei consiglieri di amministrazione della Società investiti di particolari deleghe;
 - (q) con riferimento a CF qualunque decisione c/o operazione relativa al prestito obbligazionario convertibile indiretto denominato "€150,000,000 5.625 per cent. Guaranteed Exchangeable Bonds due 2017 guaranteed by Camfin S.p.A." garantito in via diretta ed incondizionata da CF (e ammesso alla quotazione sull'Open Market (Friciverkehr) della Borsa di Francoforte in data 26 novembre 2013), emesso in data 26 ottobre 2012, al suo eventuale rifinanziamento o all'esercizio di qualunque diritto derivante dallo stesso;
 - (t) con riferimento a CF e/o altre società controllate ovvero alle partecipate di CF (diverse da Pirelli), qualunque delibera attinente alle materie elencate alle precedenti lettere da (a) a (p).

24.4 Nel periodo di tempo compreso fra il 4 giugno 2013 e la Data Rilevante, in relazione alla composizione delle liste di candidati per la carica di amministratore e sindaco di CF, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (a) la lista di candidati per la carica di amministratore di CF sarà composta da 15 (quindici) candidati, dei quali i primi 12 (dodici) saranno così individuati:
 - (i) 6 (sei) candidati (fra cui l'amministratore delegato) indicati dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria A di cui due in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter e 140 del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
 - (ii) 4 (quattro) candidati (fra cui il presidente) indicati dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria B, di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter e 140 del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate; e
 - (iii) 2 (due) candidati indicati dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria C;

gli ulteriori 3 (tre) candidati alla carica di amministratore saranno riservati a ricoprire le posizioni che dovessero risultare scoperte nel caso in cui i soci di minoranza di CF non abbiano presentato, nei termini statutari, una propria lista di candidati, e saranno indicati, uno ciascuno, dagli amministratori tratti rispettivamente dalle liste presentate da parte dei Soci A, dei Soci B e dei Soci C, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter e 140 del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- (b) La lista di candidati per la carica di sindaco di CF sarà composta da 5 (cinque) candidati, dei quali i primi 4 (quattro) saranno così individuati:
 - (i) 2 (due) candidati, rispettivamente alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, indicati dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria B;
 - (ii) 2 (due) candidati, rispettivamente alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente indicati dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria C;

il 5° (quinto) candidato alla carica di sindaco sarà destinato a ricoprire la posizione che dovesse risultare scoperta nel caso in cui i soci di minoranza di CF non abbiano presentato, nei termini statutari, una propria lista di candidati, e sarà indicato dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci A;
- (c) la delega che sarà affidata dal consiglio di amministrazione alla persona che in rappresentanza della Società esprimerà il voto nell'assemblea di CF ("Delegato") fornirà le istruzioni idonee affinché l'elezione degli organi di CF avvenga in conformità alle disposizioni del presente Paragrafo 24.4, nonché che in sede di votazione sia indicato alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di CF il candidato in lista indicato al primo posto dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria B, e come amministratore delegato il candidato in lista indicato al primo posto dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria A;
- (d) in ogni altro caso, la delega affidata al Delegato affiderà allo stesso l'incarico di esercitare il diritto di voto nelle assemblee di CF nel miglior interesse della Società.

Nell'ipotesi in cui, a seguito di modifica statutaria, il numero di consiglieri di amministrazione di CF sia inferiore a 15 (quindici), dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime proporzioni indicate al punto (a) che precede, fermo restando che i candidati indicati dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria A non potranno essere inferiori a 6 (sei) (di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter e 140 del decreto legislativo

n. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate), i candidati indicati dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria B non potranno essere inferiori a 2 (due) (di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter e 140 del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate), e i candidati indicati dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria C non potranno essere inferiori a 2 (due).

Salvo il caso di revoca dalla quotazione delle azioni CF, qualora i soci di minoranza di CF non abbiano presentato, nei termini statutari, una propria lista di candidati, la posizione residua spetterà al candidato indicato congiuntamente dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria A e di categoria B.

24.5 Successivamente alla Data Rilevante, in relazione alla composizione delle liste di candidati per la carica di amministratore e sindaco di CF, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente Paragrafo 24.4 *mutatis mutandis*, salvo che:

- (e) il numero di candidati alla carica di amministratore di CF riservati agli amministratori tratti dalle liste presentate da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria A e B, di cui alla lettera (a), punti (i) e (ii), saranno, rispettivamente, 3 (tre) e 6 (sei), restando invariata l'attribuzione delle altre candidature; e
- (f) nell'ipotesi in cui, a seguito di modifica statutaria, il numero di consiglieri di amministrazione di CF sia inferiore a 15 (quindici), i candidati indicati dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria A non potranno essere inferiori a 2 (due), i candidati indicati dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria B non potranno essere inferiori a 6 (sei) (di cui due in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter e 140 del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate), e i candidati indicati dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria C non potranno essere inferiori a 2 (due); e
- (g) salvo il caso di revoca dalla quotazione delle azioni CF, qualora i soci di minoranza di CF non abbiano presentato, nei termini statutari, una propria lista di candidati, la posizione residua spetterà al candidato indicato dagli amministratori tratti dalla lista presentata da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria A.

Articolo 25. LIBRO DELLE ADUNANZE E VERBALI

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto a cura di questi ultimi.

CAPO VII

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 26. COLLEGIO SINDACALE

26.1 Il collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea.

26.2 I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

26.3 I doveri e le attribuzioni dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

26.4 L'assemblea determina il compenso dei sindaci in conformità alla legge.

26.5 La nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con le seguenti modalità.

26.6 Hanno diritto di presentare liste di candidati:

- (a) ciascun Socio titolare di Azioni di categoria A, anche insieme ad altri Soci A;
- (b) ciascun Socio titolare di Azioni di categoria B, anche insieme ad altri Soci B;
- (c) ciascun Socio titolare di Azioni di categoria C, anche insieme ad altri Soci C;

fatta la precisazione che in caso di presentazione di più liste da parte di Soci della medesima categoria, i quozienti indicati al successivo Paragrafo 26.11 saranno attribuiti alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci della medesima categoria.

26.7 Le liste dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede sociale almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima dell'assemblea, con la precisazione che, unitamente alle liste, dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della carica da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), contenenti l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

26.8 Ciascuna lista potrà contenere l'indicazione di un numero massimo di 5 (cinque) candidati, i quali dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

26.9 Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità assoluta e, ogni Socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri Soci, una sola lista.

26.10 Le liste saranno messe ai voti e ciascun Socio potrà votare esclusivamente la lista da esso (da solo o congiuntamente con altri Soci) presentata ovvero, nel caso in cui non abbia presentato nessuna lista, una sola lista.

26.11 Ai fini dell'elezione dei sindaci:

- (a) risulteranno eletti:
 - (i) i primi 2 (due) candidati elencati mediante numero progressivo nella lista presentata dai Soci titolari di Azioni di categoria A, rispettivamente alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente; e
 - (ii) i primi 2 (due) candidati elencati mediante numero progressivo nella lista presentata dai Soci titolari di Azioni di categoria B, rispettivamente alla carica di presidente del collegio sindacale e di sindaco supplente; e
 - (iii) il primo candidato indicato nella lista tra quelle presentate dai Soci titolari di Azioni di categoria C che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procederà a sorteggio;
- (b) in caso di mancata presentazione di alcuna lista da parte dei Soci titolari di Azioni di categoria A, B o C, rispettivamente, ovvero qualora i candidati indicati in dette liste siano in numero insufficiente a coprire i posti di sindaco da assegnare, i rimanenti componenti rispetto a quelli eletti ai sensi del precedente punto (a), ovvero tutti i componenti qualora nessuna lista sia presentata, verranno eletti dall'assemblea ai sensi di legge.

26.12 Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei componenti del collegio sindacale sono regolate dalla legge, fermo restando che nel caso di cessazione, decadenza o revoca di un sindaco:

- (a) subentreranno, secondo l'ordine progressivo, candidati non eletti tratti dalla lista di provenienza del sindaco cessato, decaduto o revocato; e
- (b) la prima assemblea successiva procederà all'integrazione del collegio soltanto previa presentazione di una candidatura da parte dei soci che avevano presentato la lista di provenienza del sindaco cessato, decaduto o revocato ovvero, in mancanza di tale presentazione, ai sensi di legge.

Le riunioni del collegio sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- (a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti;
- (b) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- (c) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti; e
- (d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 27. CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 28. BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato secondo quanto previsto dalla legge nonché di una relazione semestrale e di due relazioni trimestrali.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio deve essere dedotta la somma prescritta per la costituzione della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge.

I Dividendi di cui l'assemblea abbia deliberato la distribuzione sono pagati ai Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, nel termine fissato dall'assemblea. I Dividendi non riscossi nel termine di 5 anni sono prescritti a favore della Società e assegnati alla riserva.

Articolo 29. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 12, la Società si scioglie per cause stabilite dalla legge o dallo statuto. Costituiscono cause di scioglimento automatico della Società:

- (a) La scadenza del termine della Società ai sensi dell'Articolo 5;
- (b) il Trasferimento della Partecipazione o della Partecipazione Pirelli a Soci o a terzi non Soci;

(c) il verificarsi delle circostanze di cui al Paragrafo 12.4.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione nel rispetto di quanto previsto dal successivo Paragrafo 29.3 e nominerà 3 (tre) liquidatori, individuandoli tra professionisti di chiara fama ed esperienza e dotati di indipendenza rispetto ai Soci.

In caso di scioglimento della Società si procederà ai sensi degli Articoli 2484 e seguenti del Codice Civile e l'attivo residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione di cui all'Articolo 2493 del Codice Civile dovrà essere ripartito tra i Soci nel rispetto delle rispettive partecipazioni nel capitale sociale.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, spetta il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 30. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie tra i Soci concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto saranno rimesse alla competenza di un collegio di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano secondo il Regolamento dalla stessa approvato. L'arbitrato sarà rituale, si svolgerà secondo il predetto Regolamento e avrà sede a Milano. Gli arbitri dovranno giudicare secondo diritto e il lodo avrà valore definitivo e vincolante per le parti e sarà inappellabile nei limiti consentiti dalla legge.

Qualora uno o più procedimenti arbitrali siano istituiti ai sensi del presente statuto nonché ai sensi di ulteriori accordi tra i Soci, le parti non si opporranno alla riunione degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge e dal Regolamento, per ragioni di economia processuale.

Per tutti i provvedimenti che per loro natura non possano essere emanabili da arbitri, resta ferma la competenza del Tribunale del luogo ove ha sede la Società.

Articolo 31. RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato in questo statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

F.to Riccardo Bruno

F.to Carlo Marchetti notaio